

Il processo penale vaticano e le garanzie del ‘giusto processo’. Riflessioni a margine di una recente sentenza del Tribunale vaticano

The Vatican criminal trial and the guarantees of ‘fair trial’. Reflections on the sidelines of a recent ruling by the Vatican Tribunal

ALESSANDRO DIDDI

RIASSUNTO

Lo svolgimento di un recente processo penale presso lo Stato della città del Vaticano ha proposto all’attenzione della dottrina la questione della legittimazione, sul piano del diritto internazionale, delle sentenze pronunciate dalle sue autorità giudiziarie. Secondo alcune opinioni, infatti, il sistema processuale penale, mutuato da quello italiano del 1913, e l’ordinamento giudiziario non assicurerebbero i fondamentali diritti di difesa degli imputati, le garanzie di indipendenza e autonomia della giurisdizione e di presunzione di non colpevolezza degli accusati. L’analisi del sistema processuale, soprattutto alla luce delle numerose riforme apportate da Papa Francesco che hanno profondamente trasformato il tessuto normativo, dimostra, tuttavia, come le perplessità non sono fondate. Il regime di formazione della prova ed il contraddittorio assicurato nel dibattimento, infatti, sono adeguatamente presidiati dai limiti di utilizzabilità degli atti di indagine; il meccanismo di selezione dei magistrati e la loro inamovibilità, poi, garantisce l’imparzialità e la terzietà dei giudici in maniera corrispondente a quanto avviene negli altri Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

PAROLE CHIAVE

Giusto processo; giudice; autonomia e indipendenza della giurisdizione.

ABSTRACT

The conduct of a recent criminal trial in the Vatican City State brought to the attention of the doctrine and the question of the legitimation, on the level of international law, of the sentences pronounced by its judicial authorities. According to some opinions, in fact, the criminal procedural system, borrowed from the Italian one of 1913, and the judicial system do not ensure the fundamental rights of defense of the accused, the guarantees of independence, autonomy of the jurisdiction and the presumption of innocence of the accused. The analysis of the procedural system, especially in light of the numerous reforms introduced by Pope Francis which have profoundly transformed the regulatory fabric,

demonstrates, however, that the doubts are not well founded. The regime of evidence formation and the cross-examination ensured during the hearing, in fact, are adequately monitored by the limits of usability of the investigative documents; the selection mechanism of the magistrates and their irremovability, then, guarantees the impartiality and impartiality of the judges in a manner corresponding to what happens in other countries.

KEYWORDS

Due process; judge; autonomy and independence of the jurisdiction.

SOMMARIO: 1. *L'ordinamento vaticano e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo* – 2. *Il 'giusto processo' ed il processo vaticano* – 3. *(segue). Le riforme apportate dal legislatore vaticano* – 4. *L'imparzialità dei giudici* – 5. *I rescripta* – 6. *Conclusioni.*

1. L'ordinamento vaticano e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Da qualche anno, da quando cioè anche la giurisdizione vaticana ha cominciato ad occuparsi di casi più importanti e le sue decisioni sono divenute di interesse per l'opinione pubblica¹ e per gli studiosi impegnati in *utroque iure*, è stato sollevato il problema della loro 'legittimazione' ad essere riconosciute dal diritto internazionale².

Come noto, la Santa Sede non ha sottoscritto la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo oggi considerata una sorta di *magna charta* sulla scorta della quale misurare la 'giustizia' delle decisioni pronunciate dalle giurisdizioni degli Stati.

L'art. 6 della Convenzione e.d.u. proclama i c.d. diritti del *giusto processo* statuendo, in particolare, il diritto di ogni accusato, "ad una equa e pubblica udienza"; ad essere giudicato "entro un termine ragionevole", "davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale e costituito per legge"; ad essere trattato come innocente sino al momento dell'accertamento legale della sua colpevolezza; ad una informazione tempestiva della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; a disporre di un tempo adeguato per la preparazione della difesa; a poter esercitare l'autodifesa e poter essere ammesso ad "interrogare"

¹ Tra i tanti, FRANCA GIAN SOLDATI, *Vaticano, canonisti in rivolta: «Nel tribunale del Papa non c'è giusto processo»*. E si allunga lo spettro della Corte Europea, in *Il Messaggero*, 18, marzo 2024.

² Si v., recentemente, il contributo di PAOLO CAVANA, *Osservazioni sul processo vaticano contro il Cardinale Becciu e altri imputati*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statochiese.it), 4, 2024, pp. 1-31; GERALDINA BONI, MANUEL GANARIN, ALBERTO TOMER, *Il 'processo del secolo' in Vaticano e le violazioni del diritto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statochiese.it), 5, 2024, pp. 1-135.

o “*far interrogare*” i testimoni a carico ed ottenere la citazione e l’interrogatorio dei testimoni a discarico “*a pari condizioni dei testimoni a carico*”.

La Corte e.d.u., nel corso degli ultimi anni, ha svolto un controllo sulla effettiva applicazione di questi principi da parte dei vari ordinamenti nazionali decidendo sui ricorsi individuali ai sensi degli artt. 34 e 35 della Convenzione. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, poi, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 52 della medesima Convenzione, attraverso l’acquisizione di informazioni dagli Stati sulle modalità con le quali il proprio diritto interno assicura la effettiva applicazione di tutte le disposizioni in essa contenute, ha, a sua volta, svolto un’importante funzione preventiva in materia di tutela dei diritti umani.

Attraverso tale sistema fatto di regole e di strumenti di controllo della loro attuazione, gli Stati europei si riconoscono nella comune condivisione di valori e principi che costituiscono una sorta di giustizia ‘naturale’ o ‘universale’ ed accettano una limitazione della propria sovranità a beneficio dei diritti di libertà dei loro cittadini.

Come accennato, la Santa Sede non ha sottoscritto la Convenzione e.d.u. sebbene, attraverso l’adesione ad altri accordi (come la Convenzione monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e, per esso, la Santa Sede e la Repubblica Italiana per conto della Comunità Europea, firmata a Roma il 29 dicembre 2000) che ad essa si richiamano, alcuni di quei principi non sono ad essa estranei.

Ciononostante, la mancata accettazione dell’intero *corpus* normativo attraverso il quale si struttura il sistema di protezione dei diritti dell’uomo in ambito europeo potrebbe portare l’ordinamento vaticano al di fuori di questa comunità e, per questa ragione, come pure osservato, da più parti ci si interroga se tutto questo possa determinare una sorta di isolamento dello stesso dalla comunità internazionale che quei valori ha espresso e difende.

Il problema, evidentemente, non è solo teorico, perché ha delle ricadute pratiche di enorme portata.

Un’avvisaglia di quelle che potrebbero essere le conseguenze di una simile emarginazione si sarebbe già prodotta in una nota vicenda approdata dinanzi alla Corte e.d.u. la quale ha statuito che gli organi giurisdizionali italiani, prima di rendere esecutiva e delibare una sentenza canonica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, devono accertare che nell’ambito del processo ecclesiastico le parti abbiano beneficiato di una procedura equa e pienamente rispettosa del principio del contraddittorio³.

³ Cfr. CORTE EUROPEA DIRITTI DELL’UOMO, 20/07/2001, Pellegrini c/Italia, in *Il Diritto ecclesiastico*, 2, 2001, p. 305.

Ma ancor più deprecabili sarebbero gli effetti sul piano della cooperazione internazionale.

Da anni, infatti, da quando, cioè, il crimine ha assunto manifestazioni transnazionali, gli Stati hanno compreso l'importanza di rafforzare la collaborazione delle loro giurisdizioni e delle forze di polizia per creare quello che, nel lessico della normativa eurolunitaria, si definisce lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Nel primo scorcio di secolo, nella materia penale in generale ed in quella processuale in particolare, l'Unione europea è intervenuta in maniera sempre più massiccia per sostituire i tradizionali strumenti della collaborazione giudiziaria, mediati dall'intervento dell'autorità politica (quale massima espressione dell'affermazione della sovranità degli Stati nella cooperazione giudiziaria), con istituti più snelli che consentono il dialogo diretto tra autorità giudiziarie.

Tutto ciò è potuto avvenire proprio in ragione della comune condivisione di quei principi a cui si è fatto riferimento che rappresentano, appunto, la garanzia per gli Stati sovrani che in nessun modo l'esecuzione di un provvedimento adottato da un organo di un altro Stato potrà ledere i diritti di libertà dei suoi cittadini o i propri interessi fondamentali.

Tale impostazione si può ricavare, ad esempio, nei preamboli della decisione quadro 2002/584/GAI del 13-6-2002, relativa al *Mandato di arresto europeo ed alle procedure di consegna degli Stati membri*, che può ritenersi il primo, vero intervento dell'Unione europea in quello che un tempo (all'epoca dei Trattati di Maastricht e di Amsterdam) si definiva il terzo pilastro della stessa.

Il nuovo strumento di collaborazione ('ratificato' in Italia, come noto, con la l. 22-4-2005, n. 69) si basa sull'elevato, reciproco livello di fiducia che gli Stati dell'Unione europea si riconoscono e, in particolare, sull'affidamento del rispetto, da parte di ciascuno di essi, dei principi sanciti dall'art. 6 par. 1 del Trattato dell'Unione (il riferimento era, evidentemente, all'epoca, alla formulazione contenuta nella versione prevista dal Trattato di Amsterdam) nel quale, come noto, era solennemente proclamato che «l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri».

Analogamente è avvenuto, più di recente, con la Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3-4-2014 relativa *all'ordine europeo di indagine penale* che, nell'introdurre un nuovo strumento di collaborazione giudiziaria per la raccolta delle prove in ambito UE, che soppianta quello tradizionale delle rogatorie, muove dal presupposto che la creazione di uno

spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali.

Altri esempi potrebbero essere addotti per dimostrare come la condivisione di alcuni principi generali e l'affidamento del loro rispetto da parte di tutti gli organi giudiziari di una data comunità è alla base della creazione dello spazio giudiziario.

Poiché la Santa Sede non ha partecipato a questi accordi, la collaborazione giudiziaria con la Comunità internazionale resta affidata ai tradizionali strumenti della rogatoria e dell'estradizione, per quanto concerne l'acquisizione delle prove all'estero e la consegna delle persone ricercate perché attinte da misure personali coercitive o da sentenze passate in giudicato.

Tali meccanismi, estremamente farraginosi e molto spesso inadeguati a contrastare i fenomeni criminali (che, invece, si avvantaggiano delle lentezze burocratiche delle reazioni dell'azione repressiva da parte degli ordinamenti nazionali), oltre ad essere subordinati al controllo politico dello Stato richiesto (che può sempre rifiutare, in base a una valutazione di alta amministrazione insuscettibile di alcun sindacato), sono sottoposti ad un rigoroso accertamento di natura giurisdizionale volto a verificare, tra l'altro, il rispetto, da parte dello Stato richiedente, dei principi fondamentali della persona ed è proprio in relazione a tale vaglio di conformità che la mancata adesione alla Convenzione e.d.u potrebbe determinare i suoi effetti più deleteri.

Gli artt. 705 e 724 del codice di procedura penale italiano, ad esempio, prevedono rispettivamente, in tema di estradizione e rogatoria, che la corte di appello pronunci sentenza contraria se, per il reato per cui si procede, la persona è stata o sarà sottoposta ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali, ovvero se vi sono fondati motivi di ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento e sull'esito del processo.

A scanso di ogni equivoco, va sottolineato come dal panorama giurisprudenziale della Corte di cassazione italiana emerge, non solo che "la mera violazione di norme processuali dello Stato richiedente non determina contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento [italiano]"⁴, ma che, ai fini della esecuzione della richiesta dello stato straniero, "non sono comunque necessarie le garanzie processuali corrispondenti [a quelle italiane]" essendo sufficiente "che l'ordinamento straniero assicuri le fondamentali esigenze della

⁴ Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, sez. VI, 15 gennaio 2007, Trifu, in *Cassazione penale*, 2008, p. 2012.

difesa”⁵. Ad esempio, la giurisprudenza di legittimità italiana ha ritenuto applicabile la citata clausola ostativa per contrarietà ai principi fondamentali dell’ordinamento nazionale, in presenza di un procedimento contumaciale che non consente l’impugnazione della sentenza definitiva quando l’imputato non sia stato messo in condizione di conoscerne l’esistenza⁶.

Al di fuori di questi casi limite, però, la collaborazione non viene negata a dimostrazione del fatto che i principi del giusto processo al quale si deve fare riferimento non sono quelli che sono recepiti da questo o quell’ordinamento nazionale.

Tale precisazione è importante perché, al riguardo, si è anche sottolineato come la ‘legittimazione’ delle decisioni vaticane dovrebbe essere vagliata alla stregua del più rigoroso criterio di cui all’art. 733 c.p.p. che, in materia di riconoscimento delle sentenze penali straniere, in maniera ancor più enfatica, prevede tra i presupposti del riconoscimento, (oltre l’insussistenza di discriminazioni razziali, religiose etc.), che la sentenza sia stata pronunciata da un giudice indipendente ed imparziale, che l’imputato sia stato citato a comparire in giudizio davanti all’autorità straniera e che gli sia stato riconosciuto il diritto ad essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e ad essere assistito da un difensore⁷.

Sebbene tale disposizione contenga certamente un parametro di conformità più rigoroso di quello che si esige ai fini della prestazione di una collaborazione tra autorità giudiziarie (giustificato dal fatto che attraverso il riconoscimento si fanno produrre al titolo straniero effetti analoghi a quelli di una decisione pronunciata in Italia), è del tutto evidente come esso non sia pertinente (e, dunque, sia inappropriatamente richiamato) rispetto alla tematica in argomento posto che la citata disposizione ha un campo di applicazione totalmente differente qual è quello del riconoscimento della sentenza pronunciata da un’autorità giudiziaria straniera ai limitati fini di cui all’art. 12 c.p. italiano.

Essa, tuttavia, può essere assunta come sintetica ed efficace rappresentazione dei parametri essenziali del giusto processo sulla quale poter impostare la verifica di legittimazione di una decisione pronunciata in un altro ordinamento.

⁵ Così, CORTE DI CASSAZIONE, sez. VI, 21 settembre 1995, Di Maio, in *Cassazione penale*, 1996, p. 3022.

⁶ Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, sez. VI, 24 giugno 2005, Karamashev, in *Cassazione penale*, 2006, p. 3529.

⁷ Così PAOLO CAVANA, *op. cit.*, p. 27;

2. Il 'giusto processo' ed il processo vaticano

Da quanto evidenziato nel paragrafo che precede, “indipendenza e imparzialità del giudice”, “diritto di difesa” (nelle sue diverse manifestazioni di difesa tecnica ed autodifesa) e “contraddittorio” (anche questo nelle sue differenti estrinsecazioni vale a dire: nella formazione della prova e nell’apporto dialettico-argomentativo rispetto alla decisione del giudice), costituiscono i tre pilastri sui quali poggiano le garanzie del processo giusto⁸ e sui quali, in sintesi, va verificata la ‘corrispondenza’, a prescindere dal modello prescelto (accusatorio o inquisitorio), di un ordinamento processuale ai valori condivisi dalla comunità internazionale.

Come noto, per una singolare coincidenza della storia, nello Stato della Città del Vaticano è rimasto vigente il codice di procedura penale adottato in Italia nel 1913 (il c.d. codice Finocchiaro-Aprile, dal nome del Ministro della Giustizia che lo propose)⁹. Un codice liberale, come è stato definito, promulgato nel periodo giolittiano della monarchia; “non amato dai pratici” nonostante, nel complesso, esso avesse riscosso un certo consenso che, però, ben presto, forse anche in considerazione della deriva autoritaria assunta dal governo negli anni immediatamente successivi alla sua entrata in vigore, incontrò “opposizioni vivaci, in cui confluirono resistenze corporative e sottolineature di obiettive fonti di disagio, soprattutto a causa di non poche ambiguità e complicazioni cui lo spirito di compromesso (più che di composizione) fra le varie istanze ha finito per dare adito”¹⁰.

In effetti, la disamina dell’impianto complessivo fa emergere l’adozione di un sistema misto e, soprattutto, la coesistenza, in un unico *corpus* normativo, di tre riti: quello per i reati di competenza della corte di assise (alla quale, peraltro, in linea con la particolare fiducia che si nutriva per le giurie popolari, era stata attribuita una competenza particolarmente significativa), preceduto dalla istruzione formale e presieduto dal giudice istruttore; quello per i reati di competenza del tribunale, preceduto dall’istruzione sommaria, affidata al

⁸ Sul principio recepito dall’art. 111 Cost., si v. PAOLO FERRUA, *Il 'giusto processo'*, III ed., Zanichelli, Bologna, 2012; GIULIO UBERTIS, voce *Giusto processo (dir. proc. pen.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, II, t.1, Giuffrè, Milano, 2008, p. 419.

⁹ Sul tema, sia consentito rinviare ad ALESSANDRO DIDI, *I novant'anni del codice di procedura penale dello Stato vaticano*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2019, pp. 169-196.

¹⁰ Così, MARIO CHIAVARIO, voce *Codice di procedura penale*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, UTET, Torino, 1988, vol. II, p. 259. Sul codice di procedura penale italiano del 1913, cfr. anche PAOLO FERRUA, *Un nuovo processo penale dopo il codice Zanardelli: il codice 1913 e le origini del «garantismo inquisitorio»*, in SERGIO VINCIGUERRA (a cura di), *Codice penale per il Regno d'Italia (1889)*, CEDAM, Padova, 2009, p. CXCVII e ss.

pubblico ministero; quello, infine, per i reati di competenza del pretore preceduto da un'istruzione (modulata sullo schema di quella sommaria) affidata allo stesso organo giudicante.

Al di là della possibile critica in relazione a questa eccessiva varietà di modelli disciplinati all'interno di un unico codice, certamente inadeguato, ove parametrato ai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte e.d.u. in tema di partecipazione dell'imputato al processo, si poneva il regime del c.d. rito contumaciale e ciò non solo per la mancanza di sufficienti garanzie in relazione alla effettiva conoscenza della pendenza del processo per procedere in sua assenza, ma particolarmente per il fatto che, per esercitare il diritto alla prova, era richiesta la sua comparizione prima dell'inizio delle arringhe (art. 414 c.p.p.).

3. (segue). Le riforme apportate dal legislatore vaticano

Piuttosto che indugiare nell'analisi del testo originario del codice di procedura penale del 1913, occorre volgere l'attenzione al sistema processuale che effettivamente trova applicazione nello Stato della Città del Vaticano.

Si deve rilevare, infatti, che sebbene l'impianto di quel testo nelle sue linee essenziali sia sostanzialmente rimasto inalterato, molteplici riforme lo hanno 'rinnovato' adeguandolo alle esigenze di tutela di quei valori che, oltre a contrassegnare i più moderni sistemi processuali, caratterizzano nel suo insieme l'ordinamento giuridico vaticano il quale, come noto, riconosce nell'ordinamento canonico – come si esprime oggi l'art. 1 della Legge sulle fonti del diritto – la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo al quale certamente non sono estranei i principi sui quali si fondano le garanzie del giusto processo.

È ovvio, dunque, che una qualunque valutazione sulla rispondenza dell'ordinamento processuale vaticano a quei principi naturali ed universali sui quali si parametrano oggi i moderni sistemi per scambiarsi reciproca collaborazione nell'ambito penale, non può prescindere da una disamina, sia pur con la sintesi richiesta dal presente contributo, dei principali interventi normativi che hanno interessato il codice del 1913.

Una prima considerazione non può non essere rivolta alla riforma attuata con la l. 21-6-1969, n. L che, tra l'altro, abolì le corti di assise ed introdusse, quando in Italia si cominciava in quegli anni a lavorare per sostituire il codice Rocco, significative e, per molti aspetti (tenuto conto dei tempi in cui furono concepite) modernissime regole ispirate alla tutela dell'imputato.

L'art. 28 della citata l. n. L-1969, infatti, ha stabilito che il giudice, qualora

lo ritenga utile per la giustizia o la celerità del procedimento, possa: *a*) consentire alla parte di rivolgere direttamente domande alla persona da interrogare o da esaminare; *b*) disporre qualunque deroga a disposizioni del codice di procedura penale che non siano stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza; *c*) prorogare, a favore dell'imputato, qualsiasi termine processuale.

In questa sintetica e parziale ricostruzione delle novelle normative che hanno interessato la materia processuale, non possono non essere ricordate la Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* del 16-2-2021 e la l. 6-9-2022, n. DXXXI che hanno abolito il rito contumaciale e, con esso, le disposizioni che limitavano l'esercizio del diritto alla prova da parte dell'imputato che non si fosse 'costituito' personalmente in giudizio.

Menzione a parte, anche per la particolare rilevanza che esso assume nell'ambito della problematica che si sta esaminando, merita l'art. 35 della l. 11-7-2013, n. IX, una delle prime leggi di Papa Francesco¹¹. A tale disposizione si deve l'introduzione nel codice di procedura penale dell'art. 350-*bis* che stabilisce il principio della legalità del processo, la sua ragionevole durata e la garanzia della presunzione di innocenza dell'imputato¹².

Valori, questi, che non solo riecheggiano quelli contenuti nell'art. 6 della Convenzione e.d.u. ma che risultano ribaditi ed ulteriormente specificati dall'art. 21 della recente *Legge Fondamentale* dello Stato della Città del Vaticano, promulgata in data 13-5-2022, la quale, a sua volta, ha affermato che «*in ogni processo è garantita l'imparzialità del giudice, il diritto di difesa ed il contraddittorio tra le parti*»¹³.

Il risultato che si può ottenere da questo breve *excursus* normativo è quello di un sistema processuale che nei suoi tratti essenziali non si distacca affatto da quello italiano soprattutto ove confrontato con quello vigente e risultante dalle numerose trasformazioni alle quali l'originario modello accusatorio concepito nel 1988 dopo anni di gestazione è stato sottoposto.

Sebbene, infatti, emerga quale elemento di forte discontinuità rispetto al sistema italiano (spiegabile, certamente, con il fatto che nel 1913 non esistevano

¹¹ Un'attenzione particolare a queste riforme è stata prestata anche dalla dottrina processualpenalistica italiana. Si v., ad esempio, MARIO PISANI, "Giusto processo" e "presunzione di innocenza" nella recente legislazione vaticana, in *Criminalia*, 2013, p. 609.

¹² Sull'argomento, GIUSEPPE PIGNATONE, *Innocente fino a prova contraria: la presunzione di non colpevolezza nell'ordinamento italiano*, in AA. VV., *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2023, p. 219.

¹³ Sull'argomento, v. MARIA D'ARIENZO, *La nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 2023*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2023, p. 261 ss.; EAD., *Indipendenza e centralismo. La nuova Legge fondamentale*, in *Il Regno-Attualità*, 14, 2023, pp. 423-425.

i moderni sistemi di fotoreproduzione dei documenti) la presenza di un unico fascicolo (il pubblico ministero, infatti, unitamente alla richiesta di citazione dell'imputato deposita gli atti del procedimento nella cancelleria del Tribunale) e, dunque, il fatto che il giudice del dibattimento venga portato a conoscenza degli atti dell'istruttoria, cionondimeno la prova utilizzabile ai fini della decisione è solamente quella formata nel dibattimento nel contraddittorio delle parti.

È previsto, infatti, che sono le parti a dover presentare le liste dei testimoni che intendono far sentire (art. 367 c.p.p.); il giudice può ordinare la riduzione delle prove soverchiamente estese ed eliminare le testimonianze non ammissibili per legge (art. 371 c.p.p.).

Le udienze sono pubbliche a pena di nullità (art. 373 c.p.p.); le parti, come detto, in base all'art. 28 della l. n. L-1969, procedono direttamente all'esame delle prove dichiarative.

Il recupero di atti formati nel corso dell'istruttoria attraverso la loro lettura, a norma dell'art. 404 c.p.p. (anch'esso recentemente modificato ad opera della l. n. DXXXI-2022), può avvenire solo con il consenso delle parti, in presenza di situazioni di impossibilità oggettiva di ripetizione (come morte, infermità o irreperibilità del testimone).

A garanzia del diritto di difesa, poi, è prevista l'assistenza, anche in questo caso a pena di nullità, del difensore (art. 73 c.p.p.) ed è assicurato il gratuito patrocinio.

Sempre a tutela delle prerogative che devono essere ineluttabilmente assicurate all'imputato, è previsto che la citazione sia nulla qualora vi sia incertezza assoluta sul titolo di reato, sui fatti che determinano l'imputazione o sull'autorità da cui emanano gli atti o i provvedimenti o avanti la quale si deve comparire.

Un primo giudizio che, dunque, si può esprimere da questo sintetico e inevitabilmente sommario quadro, è che, nonostante la ultracentenaria età, il modello processuale delineato dal codice 1913, soprattutto grazie agli adattamenti ed alle riforme alle quali è stato sottoposto per conformarlo ai valori ai quali si ispira, come visto, l'ordinamento vaticano, risponde perfettamente ai canoni del giusto processo sanciti dalle fonti sovranazionali.

E tale conclusione riflette esattamente le decisioni assunte dalle autorità giudiziarie straniere (italiane e svizzere) dinanzi alle quali vari imputati – interessati ad opporsi ad iniziative promosse dall'ufficio del promotore di giustizia vaticano nell'ambito di attività di indagini – hanno eccepito, appunto, l'assenza delle garanzie del giusto processo per impedire la richiesta collaborazione¹⁴.

¹⁴ Si allude alle decisioni che sono state assunte nell'ambito dei procedimenti di rogatoria avviati dall'Ufficio del Promotore di Giustizia per acquisire prove all'estero.

Il che, peraltro, testimonia come l'ordinamento vaticano, contrariamente a quanto si è cercato di sostenere, ha superato indenne il vaglio da parte della comunità internazionale.

4. L'imparzialità dei giudici

Nonostante, dunque, non si possa dubitare del fatto che il modello processuale applicabile in Vaticano sia sicuramente improntato al rispetto dei principi che costituiscono la base naturale del giusto processo, nell'ambito dei dibattiti, scientifici e non, che si sono sviluppati a margine della decisione emessa all'esito di un recente processo dal Tribunale¹⁵, si è dubitato della effettività delle garanzie applicate nei giudizi che vi si celebrano paventando il rischio di un possibile isolamento della giurisdizione vaticana nel contesto della comunità internazionale con le ricadute, a cui si è fatto cenno, sull'operatività degli strumenti di collaborazione indispensabili per il contrasto di quei fenomeni di criminalità internazionale i quali, purtroppo, sfiorano anche quello Stato.

Prendendo spunto dal citato art. 733 c.p.p. (che, tuttavia, si ripete, non pare richiamato in maniera appropriata) si è prognosticata l'inidoneità delle decisioni assunte dalla giurisdizione vaticana a vincolare i Paesi ai quali potrebbe richiedere la cooperazione (tra i quali, *in primis*, soprattutto per la collocazione geografica, l'Italia) perché non sarebbe adeguatamente assicurata l'autonomia ed indipendenza e, dunque, l'imparzialità dell'organo giudicante.

Tale critica troverebbe spunto, piuttosto che dall'analisi delle disposizioni ordinamentali poste a fondamento della costituzione del giudice, su quanto avvenuto nell'ambito del processo di cui si è detto che nel corso dell'istruzione ha visto intervenire il Sommo Pontefice con quattro *rescripta ex audientia* attraverso i quali sarebbero state 'riscritte' alcune regole processuali che avrebbero anche "*potenzialmente arrecato un grave vulnus all'indipendenza ed alla stessa imparzialità dei giudici*"¹⁶.

Il percorso argomentativo con il quale si è pervenuti a dubitare della imparzialità del giudice per effetto dell'emanazione dei citati provvedimenti pontifici non è, per vero, molto lineare. I *rescripta* del Santo Padre, infatti, non hanno in alcun modo intaccato, come si dirà, le regole del processo, il principio di

¹⁵ Si allude alla Sent. 16-12-2023 emessa nell'ambito del proc. n.49/19 RGP dal Tribunale dello Stato della Città del Vaticano (sulla quale si sono appuntate le critiche degli autori citati alla nota 2) le cui motivazioni, al momento della redazione del presente contributo, non risultano ancora depositate.

¹⁶ PAOLO CAVANA, *op. cit.*, p. 21.

legalità che l'art. 350-*bis* c.p.p. ha posto a base dell'accertamento giudiziale («ogni imputato ha diritto ad un giudizio da svolgersi secondo le norme del presente codice»), vale a dire il nucleo di quelle garanzie che, ad esempio, per effetto di quanto stabilisce l'art. 111 Cost., costituiscono l'architrave dell'ordinamento processuale italiano («la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»), avendo essi disciplinato solo alcuni particolari profili dell'istruzione.

Prima, però, di affrontare tale aspetto e verificare le possibili ricadute che questi provvedimenti hanno determinato sullo svolgimento del giudizio, alcune riflessioni devono essere svolte sul modo attraverso il quale l'ordinamento vaticano ha disciplinato questo importante ed assolutamente imprescindibile momento del giusto processo.

A tale riguardo, una precisazione si impone perché non deve essere confuso il piano della imparzialità (e parzialità) del giudice, vale a dire delle persone fisiche che amministrano la giurisdizione, da quello dell'autonomia ed indipendenza dell'organo giudicante¹⁷.

Il processo recentemente conclusosi con la sentenza del 2023 non ha evidenziato alcun sintomo di una mancanza di serenità ed obiettività del tribunale che, peraltro, ove si fosse manifestata, avrebbe potuto essere rilevata attraverso la ricusazione dei giudici che lo hanno composto e che, anche nel codice del 1913, rappresenta lo strumento per verificare la imparzialità del giudice.

Il problema che, in un certo senso, mettono in evidenza alcune opinioni è, invece, di tipo ordinamentale e riguarda il meccanismo di selezione dei magistrati che compongono l'organo giudicante e la loro possibile dipendenza dal Sommo Pontefice il quale, a mente dell'art. 1 della legge fondamentale del 13-5-2022, è il «Sovrano dello Stato della Città del Vaticano e ha la pienezza dei poteri di governo che comprende il potere legislativo, esecutivo e giudiziario».

Questa disposizione è stata letta come segno di una forma di Stato assolutistica incapace di assicurare agli organi ai quali è demandato, nelle singole procedure, l'esercizio del potere del Sommo Pontefice, autonomia di giudizio ed obiettività.

La problematica non può evidentemente essere esaurita in poche battute sebbene alcune considerazioni, sui due aspetti che la caratterizzano, possano essere svolte anche al fine di sgombrare il campo da alcune deprecabili imprecisioni.

Con riferimento al primo di essi, va anzitutto ricordato come in uno scritto

¹⁷ Sul tema (ampiamente trattato dalla giurisprudenza), si v. NICOLÒ ZANON, FRANCESCA BIONDI, *Il sistema costituzionale della magistratura*, III ed, Zanichelli, Bologna, 2011, p. 17 ss. e 57 ss.

del prof. Giuseppe Dalla Torre, Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano per oltre 20 anni, si possa trarre, per così dire, oltre la spiegazione, anche la testimonianza personale, della profonda validità delle regole che presiedono la scelta dei magistrati che compongono gli uffici del Tribunale vaticano¹⁸.

A proposito del meccanismo selettivo, era stato spiegato che il criterio prescelto, quello della nomina *intuitu personae*, per atto del Sommo Pontefice, non è basato su decisioni arbitrarie, perché è la stessa legge a predeterminare i criteri di ammissione idonei ad assicurare quella naturale professionalità che, a sua volta, rappresenta una preconditione per assicurare le qualità dell'organo: l'appartenenza al ruolo dei professori universitari e la comprovata esperienza in ambito giudiziario e forense, da una parte, e la maturata esperienza, di almeno uno dei magistrati degli uffici, nel diritto canonico ed ecclesiastico, dall'altra.

Si tratta di requisiti che, oltre assicurare un pluralismo culturale e ideologico nell'ambito degli organi giudiziari, scontano, a monte, l'avvenuto perfezionamento da parte dei candidati di un corso di formazione di altissima qualità in ambito forense e/o universitario.

Del resto, anche nei più alti organi di giurisdizione in Italia (si pensi alla Corte costituzionale), il criterio selettivo non è quello concorsuale bensì quello della nomina individuale di candidati che, appunto, appartengono al ruolo dei professori universitari, degli avvocati e dei magistrati.

Con riguardo, invece, all'autonomia ed indipendenza dei magistrati si deve ricordare che le norme dell'ordinamento giudiziario vaticano che avevano proclamato la loro dipendenza gerarchica dal Sommo Pontefice, tra cui l'art. 2 della L. 16-3-2020, n. CCCLI (che ha sostituito la l. n. CXIX-1987), non solo sono state recentemente abrogate, ma, nel loro insieme, non intaccavano affatto i valori naturali sui quali il processo giusto esige che venga regolata la giurisdizione¹⁹.

La dipendenza gerarchica che la legge affermava non riguardava l'esercizio delle funzioni del giudice ma semplicemente l'aspetto organizzativo.

Per comprendere tale profilo basti ricordare che, in Italia, l'art. 69 del r.d. 12-1941 statuisce che il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del ministro della giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce.

¹⁸ GIUSEPPE DALLA TORRE, *L'indipendenza della giustizia vaticana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 25, 2019, pp. 21-33.

¹⁹ Sulle norme introdotte dalla L. n. CCCLI-2020 di RICCARDO TURRINI VITA, *Il nuovo ordinamento giudiziario vaticano*, in AA. VV., *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, cit., pp. 795-818.

Una norma del genere, se letta in maniera isolata, potrebbe condurre a far ritenere una dipendenza dell'organo italiano titolare dell'obbligatorietà dell'azione penale dall'esecutivo, dipendenza che, ovviamente, oggi, nel nuovo assetto costituzionale italiano, sarebbe aberrante anche solo pensare.

L'autonomia e l'indipendenza del magistrato del pubblico ministero è assicurata dall'art. 108 Cost. (che attribuisce al pubblico ministero presso le giurisdizioni speciali le stesse garanzie di indipendenza di cui godono gli altri magistrati); dalla sua appartenenza alla magistratura (e, dunque, all'ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere dello Stato di cui all'art. 104 Cost.) e, ancora, con riferimento all'esercizio delle sue funzioni, dall'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.).

Ebbene, in linea con tali principi, anche l'art. 2 della citata L. n. CC-CLI-2020 esigeva che i magistrati fossero subordinati alla legge *nell'esercizio delle loro funzioni* e richiedeva che essi esercitassero i loro poteri con imparzialità sulla base dei limiti delle *competenze stabilite dalla legge*. L'art. 13 della medesima legge, a sua volta, prescriveva (e prescrive) che *l'ufficio del promotore di giustizia esercita in autonomia e indipendenza* le funzioni di pubblico ministero.

Era (ed è) la legge, dunque, e non la volontà del Sommo Pontefice, a guidare il lavoro dei magistrati, sia del promotore di giustizia che di quelli degli organi giurisdizionali.

Si trattava di una precisa autolimitazione, se guardata dall'alto, del potere del Sovrano, ed una assoluta garanzia, se guardata dal basso, della possibilità di una intromissione del Sommo Pontefice nell'esercizio concreto della giurisdizione.

Va considerato, peraltro, come detto, che tali guarentigie sono state ulteriormente rafforzate con il *Motu Proprio* del 16-2-2021, con quello del 12-4-2023 ma, soprattutto, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 21 della *Legge Fondamentale* che, come accennato, garantisce in ogni processo l'imparzialità del giudice con una prescrizione che, a ben vedere, ricalca le stesse garanzie di cui godono i magistrati nell'ordinamento italiano a mente degli artt. 101, 104 e 108 Cost.

Per effetto di tali interventi, infatti, non solo è venuto meno qualunque riferimento alla dipendenza gerarchica dei magistrati dal Sommo Pontefice, ma è stata eliminata una qualsiasi possibilità di decadenza dall'incarico del magistrato per *factum principis*.

Tale ultimo aspetto merita una particolare attenzione in questa estremamente sintetica riflessione sull'argomento.

Presidio dell'indipendenza e dell'autonomia è certamente l'inamovibilità. Lo sancisce l'art. 101 Cost. e risponde ad una regola di intuitiva evidenza. Il

magistrato potrebbe non sentirsi ispirato solo dalla sua coscienza e dalla legge laddove dovesse temere di essere rimosso nel caso in cui la sua decisione non fosse gradita al Sommo Pontefice.

Come aveva rilevato sempre il prof. Dalla Torre, «dà forza alla loro indipendenza» la circostanza che i magistrati vaticani, oltre che per il fatto di essere persone dotate di una loro professionalità, «hanno un definito *status* giuridico fuori della realtà vaticana»²⁰.

Ma si deve fugare certamente il dubbio che i magistrati vaticani possano essere rimossi *ad libitum* dal Sommo Pontefice. A tale riguardo è stato rilevato che, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. n. CCCCLI-2020 i magistrati potevano cessare “*esclusivamente per volontà sovrana*” il che avrebbe voluto dire che essi avrebbero potuto effettivamente perdere l'incarico dall'oggi al domani²¹.

In disparte il fatto che, anche in questo caso, si sarebbe offerta una lettura parziale delle norme perché quella volontà era, comunque, autolimitata dalla presenza delle cause di cessazione previste dalla legge (e, dunque, da quanto previsto dall'art. 10 della cit. L. n. CCCCLI-2020), va piuttosto osservato come le recenti riforme apportate dal *Motu Proprio* del 12-4-2024 hanno completamente ridisegnato la portata dell'art. 2 prescrivendo, come accennato, che «*i magistrati esercitano i loro poteri con imparzialità, sulla base e nei limiti delle competenze stabilite dalla legge*».

Di fatto, per effetto di tale riforma, oggi i magistrati vaticani cessano dall'Ufficio a conclusione dell'anno giudiziario in cui compiono il 75° anno di età restando semplicemente salva la “*volontà sovrana*” di confermare, *donec aliter provideatur*, nella carica il magistrato che abbia compiuto i settantacinque anni.

5. I rescripta

Come accennato, nonostante questo solido quadro normativo, si è recentemente messa in discussione la effettività del sistema processuale ad assicurare in concreto le garanzie del giusto processo.

Il *casus belli*, come detto, è stato offerto da quanto accaduto nel corso del processo che si è recentemente concluso in primo grado con sentenza 16-12-2023 che, secondo alcune opinioni, sarebbe stato profondamente condizionato

²⁰ GIUSEPPE DALLA TORRE, *op.cit.*, p. 23.

²¹ PAOLO CAVANA, *op. cit.*, p. 19.

da alcuni interventi del Sommo Pontefice che avrebbero finito per incidere sull'autonomia della giurisdizione e sulla imparzialità dei giudici²².

Come si è già avuto modo di osservare, non è chiarissimo il percorso argomentativo attraverso il quale si perviene ad affermare che i provvedimenti di cui si tratta possano aver perturbato la serenità e l'autonomia di giudizio dei magistrati e la regolare conduzione del processo (che, sia detto *per incidens*, si è svolto nel corso di due anni, con la celebrazione di circa 90 udienze che hanno occupato intere giornate e l'acquisizione di alcune decine di testimoni dell'accusa e della difesa e con l'assunzione degli interrogatori e di spontanee dichiarazioni di tutti gli imputati).

Al fine di inquadrare correttamente la problematica occorre ricordare il contenuto dei provvedimenti del Santo Padre e, soprattutto, definire esattamente il perimetro della loro applicazione.

Va, infatti, sottolineato che all'inizio delle indagini il Sommo Pontefice aveva emesso 4 *rescripta ex audientia* con i quali erano stati disciplinati alcuni profili di carattere processuale destinati ad incidere solo ed esclusivamente nel corso dell'istruttoria senza alcuna ricaduta sullo svolgimento del processo.

I *rescripta* del Santo Padre, infatti, hanno per così dire 'colmato' alcuni vuoti normativi e regolato alcuni spazi di incertezza che l'applicazione del codice di procedura penale aveva lasciato aperti.

Si deve, infatti, ricordare che con il *rescriptum* del 2-7-2019 (il primo) il Santo Padre aveva disposto che, per le attività di indagine, il Promotore di giustizia potesse procedere nelle forme del rito sommario con facoltà di adottare qualunque tipo di misura cautelare.

La ragione di questo provvedimento risiede nel fatto che sino a quel momento era incerto se, per i reati che erano di competenza della corte di assise (e per i quali il c.p.p. 1913 prevedeva l'istruzione formale), ove fosse rimasto in vigore l'art. 14 c.p.p., dopo la soppressione delle corti medesime ad opera dell'art. 27 della legge n. L.-1969, le attività di indagine dovessero essere svolte dal giudice istruttore o dal promotore di giustizia.

Come si è accennato, il codice 1913 nella sua originaria impostazione prevedeva tre differenti riti (a seconda che la competenza a giudicare i reati appartenesse alle corti di assise, al tribunale o al pretore). Per i reati la cui cognizione il legislatore aveva affidato alla giuria popolare l'istruttoria doveva seguire il rito formale e doveva, a pena di nullità, essere svolta dal giudice istruttore.

Quid iuris, però, una volta che il legislatore vaticano con una disposizione

²² PAOLO CAVANA, *op. cit.*, p. 21.

generale ha stabilito che alla *corte d'assise* si intende sostituito il *tribunale*? Questa sostituzione ha determinato anche quella del rito, ovvero il procedimento dinanzi al tribunale avrebbe potuto essere preceduto da un'inedita istruzione formale?

Si trattava di una questione che si era posta già qualche anno prima in occasione del processo contro gli *ex* dirigenti dell'Istituto per le Opere di Religione (nell'ambito del quale fu contestato per la prima volta il reato di riciclaggio ed autoriciclaggio di cui all'art. 421-*bis* c.p. punito con pena massima superiore a 10 anni e che, dunque, applicando l'art. 14 c.p.p., sarebbe stato di competenza della corte di assise).

La ragione di questo nodo interpretativo, si ripete, poggia sul fatto che la tecnica con la quale il legislatore vaticano è intervenuto nella materia *de qua* (ma anche in altre, come quella dell'avocazione) non è stata quella di indicare espressamente gli articoli di legge abrogati, bensì di stabilire l'abolizione *sic et simpliciter* degli istituti, lasciando così all'interprete la non agevole individuazione delle disposizioni da ritenersi effettivamente coinvolte dal processo abrogativo.

In quella circostanza, si optò per la interpretazione più estesa e, cioè, che l'abolizione delle corti di assise avesse comportato, oltre l'espansione della competenza del tribunale, anche la eliminazione del rito che era per esso previsto e la conseguente estensione della competenza del pubblico ministero che, nello schema del codice, aveva il potere di svolgere indagini con la forma dell'istruzione sommaria per tutti i reati di competenza del tribunale. Nonostante il *parterre* difensivo (anche in quel caso rappresentato da autorevoli avvocati e professori universitari) la questione non fu sollevata.

Ciononostante, il problema non poteva dirsi essere stato risolto tant'è che esso ha trovato una definitiva soluzione con la riforma apportata con la L. n. DXXXI-2022 che ha previsto la istruzione formale del giudice istruttore solo per i reati per i quali la legge stabilisce la pena superiore a 15 anni.

Orbene, la chiarificazione di questo non marginale aspetto procedurale che – si ripete – non ha avuto alcuna ricaduta sul processo (gli atti del promotore sono fisiologicamente inutilizzabili come prova e non acquisibili attraverso lettura) è, appunto, alla base del primo *rescriptum* del Sommo Pontefice al quale era in sostanza stata richiesta una interpretazione autentica delle norme da applicare.

Il provvedimento *de quo*, peraltro, ha reso necessario dare copertura normativa anche ad un altro aspetto strettamente collegato al precedente, vale a dire quello della competenza funzionale ad emettere provvedimenti di natura cautelare.

Il *rescriptum* 2-7-2019 ha risolto la questione affidando il potere di applicazione di misure cautelari al pubblico ministero ed anche in questo caso non

si è determinato alcun cedimento delle garanzie offerte all'imputato.

Per incidens, si deve osservare come l'opzione di affidare al promotore di giustizia, vale a dire all'organo del pubblico ministero, un potere cautelare non può essere censurato sul piano delle regole del giusto processo.

Si rammenta che in Italia, fino al 1988, anche il Procuratore della Repubblica poteva emettere ordini di cattura; ed oggi, sempre in quell'ordinamento, il pubblico ministero può emettere provvedimenti di fermo.

Senza spingersi nel merito della effettività, sul piano delle garanzie, del sistema introdotto dal codice 1988 (da anni al centro di dibattiti ed oggi, nonostante le numerose riforme, ancora nel mirino di possibili significative e radicali trasformazioni), la garanzia sovranazionale in materia cautelare è quella di cui all'art. 5 della Convenzione e.d.u. la quale non esclude che anche il pubblico ministero possa adottare provvedimenti limitativi della libertà personale ("magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie" è, infatti, l'organo che, nel lessico della Convenzione, viene designato quale titolare del potere cautelare).

La garanzia fondamentale prevista dall'art. 5 della Convenzione, come noto, è che la persona privata della libertà personale "*abbia il diritto di presentare un ricorso davanti ad un tribunale affinché decida entro un breve tempo sulla legittimità della sua detenzione*".

Orbene, l'art. 323 c.p.p. vaticano prevede che, durante l'istruzione, il giudice istruttore possa ordinare la scarcerazione per mancanza di indizi; l'art. 334 c.p.p. stabilisce che il giudice istruttore possa applicare la libertà provvisoria. Ancora, l'art. 342 c.p.p. prevede che avverso le ordinanze del giudice istruttore possa essere esperito appello e, infine, l'art. 346 c.p.p. stabilisce che contro il provvedimento pronunciato in appello possa essere proposto ricorso per cassazione.

Un apparato di garanzie, dunque, che, a prescindere dall'organo che può adottare il provvedimento genetico di limitazione della libertà personale, assicura un'ampia tutela giurisdizionale alla persona sottoposta a coercizione in piena conformità con quanto previsto dalle norme internazionali.

Con un secondo *rescriptum*, quello del 5-7-2019, il Sommo Pontefice aveva consentito al Promotore di giustizia di poter adottare strumenti tecnologici idonei ad intercettare utenze fisse o mobili.

L'intervento, anche in questo caso, si era reso necessario per adeguare le garanzie in materia di violazione della segretezza e libertà della corrispondenza ai più rigorosi *standard* di tutela riconosciuti a livello internazionale.

Si deve rammentare che il codice del 1913 prevedeva, all'art. 170 c.p.p., che le intercettazioni delle comunicazioni potessero essere effettuate dalla polizia giudiziaria.

Non è possibile qui ricostruire la storia del faticoso cammino (peraltro non ancora concluso) che ha percorso, a partire dagli anni '70 ad oggi, il legislatore italiano per allineare la materia delle intercettazioni alle garanzie di cui all'art. 15 Cost.

Un dato, però, che non può essere trascurato è che un importante risultato al quale è pervenuta la legislazione italiana è stato quello di bandire dall'ordinamento il potere di intercettazione in capo alla polizia giudiziaria.

Quanto disposto con il *rescriptum* del 5-7-2019, anche in questo caso, è stata un'anticipazione di quanto, poi, introdotto con la L. n. DXXXI-2022, che ha inserito nel codice di procedura penale vaticano gli artt. 259-bis-259-decies, che costituiscono un corpo normativo completo, modellato su quello previsto negli artt. 266 e ss c.p.p. italiano, in materia di intercettazione di comunicazioni.

Gli altri *rescripta*, invece, non hanno una diretta incidenza sulle regole del processo perché quello del 9-10-2019 è in sostanza un'autorizzazione alla acquisizione ed utilizzazione di atti coperti da segreto; quello del 13-2-2020 è sostanzialmente una proroga dell'efficacia del precedente provvedimento del 2-7-2019.

È del tutto evidente, dunque, come nessuno di tali provvedimenti – intervenuti solo su alcune questioni processuali fornendo una interpretazione autentica di alcune disposizioni di incerta applicazione e colmando un vuoto normativo esistente all'epoca in materia di intercettazioni – abbiano inciso sulle regole del giusto processo, sulla imparzialità del giudice e, più in generale, sulle garanzie degli imputati.

Del resto, interventi dei legislatori nelle materie processuali in corso d'opera e per rimediare alle applicazioni (ritenute distorte o non adeguate) delle prassi non sono inconsueti. In Italia, ad esempio, il legislatore è stato recentemente costretto ad intervenire per regolamentare gli effetti della decisione della Suprema Corte che aveva ritenuto inapplicabile lo speciale regime previsto per le intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di reati di criminalità organizzata di cui all'art. 13 del d.l. 13-5-1991, n. 152, in relazione anche ai reati commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. Con l'art. 1, d.l. 10-8-2023, n. 105, infatti, si è stabilito che i presupposti applicativi previsti dalla disciplina speciale rispetto a quella codicistica trovino applicazione anche rispetto ai reati non contemplati dall'art. 13 citato.

Orbene, è significativo come la Suprema Corte italiana abbia ritenuto che tale disposizione ha natura di norma interpretativa (pur in assenza di una formale attribuzione del carattere interpretativo della norma) e, come tale, ap-

plicabile con efficacia retroattiva vale a dire con la possibilità di specificare, nei processi in corso, ed «*ora per allora, l'ambito applicativo delle norme destinate a regolare i criteri legittimanti il ricorso a specifici mezzi di ricerca della prova*» senza che, da tale retroattività, possa discendere la violazione del principio di affidamento sulla certezza dell'ordinamento giuridico e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario²³.

Spiega, a tale riguardo, la Corte di cassazione italiana che non trova rilievo in questa sede «*l'eventuale compromissione dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica*», «*non potendosi ipotizzare, nell'ambito delle indagini penali e dell'acquisizione di elementi di prova, l'insorgere di oneri processuali con effetti pregiudizievoli per l'indagato, ovvero pregiudizi al legittimo affidamento delle parti stesse nello svolgimento del giudizio, secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali*».

Quanto accaduto nel processo vaticano è esattamente corrispondente agli orientamenti fatti proprio dalla giurisprudenza di legittimità italiana; anzi, nella specie, la procedura seguita è stata ancor più garantistica perché, anziché *ex post*, l'intervento regolatore a livello normativo si è verificato *ex ante*, indicando all'organo inquirente, ancor prima dell'azione investigativa, le norme alle quali attenersi.

6. Conclusioni

Questo breve *excursus* sul sistema processuale vaticano e, soprattutto, la verifica della sua conformità alle garanzie del giusto processo, offre lo spunto per formulare alcune riflessioni conclusive.

L'analisi sinteticamente svolta ha consentito di verificare che il codice del 1913 applicato nello Stato della Città del Vaticano, nonostante la sua età, grazie anche ai ritocchi che, attraverso le varie riforme, soprattutto quelle degli ultimi dieci anni sotto il pontificato di Papa Francesco, l'hanno riplasmato, è in grado di superare il vaglio di compatibilità con le garanzie che oggi sono ritenute essenziali per assicurare mutuo riconoscimento in ambito internazionale delle decisioni giudiziarie: diritto di difesa, contraddittorio e imparzialità della giurisdizione.

Nonostante la mancata partecipazione alla Convenzione sulla protezione dei diritti dell'uomo, la Santa Sede non si colloca al di fuori dalla comunità internazionale e non rinnega affatto i principi ai quali essa si ispira.

²³ Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, sez. II, 28 settembre 2023, n. 47643.

Ne è conferma, anzitutto, l'adesione ad altri accordi internazionali (come la Convenzione monetaria, di cui si è detto ma anche le Convenzioni di Merida e di Palermo, rispettivamente contro la corruzione e la criminalità organizzata transnazionale), attraverso i quali la Santa Sede ha da anni intrapreso un percorso di inclusione in quella Comunità facendo mostra di condividere gli obiettivi perseguiti e le strategie di contrasto praticate.

In secondo luogo, l'analisi condotta attraverso le riforme che hanno inciso sul sistema processuale vaticano ha consentito di evidenziare che le linee di sviluppo sulle quali esse si sono ispirate, pur in mancanza di una formale adesione alla Convenzione e.d.u., e ben prima di quanto possa aver fatto il legislatore italiano (basti pensare alla modernità delle soluzioni contenute nella L. n. L-1969), sono esattamente quelle sulle quali poggiano le comunità internazionali e la costruzione dello spazio giudiziario dell'Unione europea.

E tale conclusione, del resto, non può certamente meravigliare se si considera che quei principi nei quali, come detto, si riconoscono oggi i moderni Stati, fanno parte della storia, delle radici e della tradizione culturale della Chiesa cristiana dei quali la Santa Sede è certamente oggi la più autorevole depositaria.